



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

DETERMINAZIONE N. 85 - REG. GEN. 266 DEL 08-06-2022

Ufficio: BIBLIOTECHE

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3946 DEL 27.02.2020 PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO NEL MERCATO PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA. APPLICAZIONE SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 C.2 L.R. 1/2011

**IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO**

La sottoscritta Dott.ssa Minichiello Giulia in qualità di Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo, incarico conferito del Decreto Sindaco n. 4 del 09.02.2022;

Richiamata:

- la Legge Regione Emilia Romagna n. 1/2011 e ss. mm “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche” la quale prevede all’art. 2 C. 2 l’obbligo di presentazione del documentato unico di regolarità contributiva (DURC) per il commercio su aree pubbliche da assolversi, per i titolari di autorizzazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 DPR 445/2000;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2015 che disciplina le nuove modalità di verifica del DURC da parte dei comuni a decorrere dal 1 gennaio 2016 tramite modalità esclusivamente telematiche con cadenza annuale per i titoli in essere a tale data;

Premesso che la ditta XXXXX XXXXX con sede a XXXXXX, VIA XXXXXX, cap XXXX, CF. XXXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXX è titolare dell'autorizzazione e concessione prot. N. 3946 del 27.02.2020 per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica con posteggio n. XX del Mercato di Copparo del venerdì con scadenza al 31/12/2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tutte le autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Considerato che la scadenza dello stato di emergenza è avvenuta in data 31/03/2022 e pertanto la suddetta autorizzazione è valida fino al 29/06/2022;

Vista la DGR 1835 del 07/12/2020 con cui vengono definite le modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali aventi scadenza al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020;

Considerato che la suddetta ditta è titolare di concessione con scadenza al 31/12/2020 e pertanto rientra tra le concessioni rinnovabili ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020;

Considerato che al punto 4 dell'Allegato 2 alla DGR del 07/12/2020 contenente le modalità di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020 è previsto che il rilascio del nuovo titolo sia subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC, come previsto dalla L.R. n. 1/20211;

Considerato che con la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto legge n. 73/2021, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24 luglio 2021 – suppl. Ordinario n. 25, è stato introdotto l'art. 56-bis il quale stabilisce che "In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'art. 26bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle linee guida";

Considerato quindi che la concessione prot. n. 3946 del 27.02.2020 per il posteggio n. 26 del mercato del Mercato di Copparo del venerdì in base all'art. 26-bis D.L. 41/2021, risulta prorogata *ex lege* fino al 29/06/2022 fatte salve ulteriori proroghe e fatte salve ulteriori disposizioni normative che possono intervenire in materia;

Considerato che la suindicata ditta, nell'ambito dei suddetti controlli, è risultata irregolare ai fini DURC alla data del 08/05/2021 e che con nota del Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio del Comune Prot. n. 12681 del 29/06/2021 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. di sospensione dell'autorizzazione commerciale ed è stato assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento avvenuto per PEC in medesima data per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti;

Considerato che:

- alla scadenza dei termini non è pervenuto alcun documento in riferimento al procedimento e quindi si è provveduto ad un nuovo controllo del DURC che ha avuto esito irregolare;
- con nota prot. n. 9841 del 06/05/2022 il Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio del Comune ha comunicato alla ditta ulteriori 15 giorni di tempo per presentare osservazioni o documenti per iscritto in merito al procedimento;
- ad oggi non sono state presentate né memorie né documenti in riferimento al procedimento;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Ritenuto pertanto di applicare la sanzione di cui all'art. 6 comma 2 LR 1/2011 sospendendo l'autorizzazione sopra richiamata;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/998. n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 25/06/1999, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Vista la legge regionale 10/02/2011, n. 1 così come modificata dalle successive L.R. 21/12/2012, n. 19 e 24/05/2013, n. 4, nonché la circolare della R.E.R. PG. N. 2011 - 94409 del 14/04/2011;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Regionale ER n. 263 del 30/03/2020;

D E T E R M I N A

1. di sospendere per irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 LR 1/2011 fino al 29/06/2022, cioè fino al termine di validità l'autorizzazione prot. n. 3946 del 27.02.2020 di tipo A - commercio su aree pubbliche con posteggio n. XX, nel mercato settimanale di Copparo di cui è titolare la ditta XXXXX XXXXX meglio generalizzato in premessa;
2. di dare atto che ai sensi del punto 1 lettera d) della DGR 2012/2015 durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo l'intestatario del titolo può fare istanza al Comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità. Resta fermo il **periodo minimo di sospensione** previsto dal comma 2bis dell'art. 6 della legge regionale 1/2011 avente scadenza il 29/06/2022 data di scadenza dell'autorizzazione e concessione;
3. di dare atto che ai sensi dell'art.6 comma 3 della L.R. n.1/2011, le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12;
4. di dare atto che qualora entro la data del 29/06/2022 non giungesse un DURC regolare la concessione ed autorizzazione prot. n. 3946 del 27.02.2020 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica con posteggio n. XX del Mercato di Copparo del venerdì, decadranno poiché scadranno i termini per il rinnovo ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;
5. in seguito al presente atto il relativo posteggio si rende temporaneamente vacante e potrà essere assegnato alla spunta fino a scadere o revoca della sospensione in essere;
6. di notificare il presente provvedimento alla ditta interessata;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi del Comune di Copparo e al Corpo di Polizia Municipale Unione Terre e Fiumi;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo del Comune con omessa pubblicazione di dati per evitare pregiudizio alla tutela degli interessi economici e commerciali della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;**
9. di dare atto che la presente è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Minichiello Giulia, Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o

in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 08-06-2022

IL RESPONSABILE P.O
F.to Minichiello Giulia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 08-06-2022

L' INCARICATO
F.to Minichiello Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa